

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
Dott. ANDREA SCALDAFERIU - Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso (omissis)-2014 proposto da:

SOCIO ACCOMANDATARIO SOCIETA' FALLITA

- *ricorrente* -

CONTRO

FALLIMENTO SOCIETA' S.A.S.,

- *intimata* -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LODI, emesso il 26/11/2013 e depositato l'01/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

In fatto e in diritto

1. E' stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione:
"Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, con atto notificato in data 8 gennaio 2014, omissis, dichiarato fallito quale socio accomandatario della società s.a.s., ha proposto ricorso per cassazione del decreto del Tribunale di Lodi, depositato in cancelleria l'11 dicembre 2013 e comunicato il giorno successivo, che ha respinto il reclamo da lui proposto avverso il decreto del Giudice delegato al fallimento - e la conseguente comunicazione del Curatore - avente ad oggetto la acquisizione alla massa fallimentare dell'intero corrispettivo spettante ad esso ricorrente per la sua attività di lavoro a progetto presso terzi; che la curatela fallimentare non ha svolto difese;

considerato che con un UNICO MOTIVO di ricorso il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 46, primo comma, n. 2 L.F in riferimento all'art. 360 n.3 c.p.c per aver il tribunale di Lodi erroneamente interpretato il dettato dell'art. 46 1.f nell'aver stabilito che l'intero compenso per il lavoro del fallito debba essere acquisito al fallimento;

Ordinanza, Cassazione civile, sez. sesta, Pres. Dogliotti – Rel. Scaldaferrì del 19 dicembre 2016

ritenuto che le due *rationes decidendi* esposte nel provvedimento impugnato (il g.d. ha provveduto sulla sola richiesta di acquisizione formulata dal Curatore, in difetto di istanza ex art.46 del fallito; quest'ultimo non ha comunque dimostrato quali siano i redditi degli eventuali familiari conviventi, in tal modo precludendo l'indagine volta ad individuare la parte di detti corrispettivi da riconoscere al fallito) non sembrano condivisibili, atteso che:

a) l'art. 46 n.2 l.fall. non prevede la necessità di alcuna istanza da parte del fallito, bensì delimita il perimetro dei beni non compresi nel fallimento, affidandone la concreta determinazione (in relazione alla necessità del mantenimento) alla discrezionalità del giudice delegato, che dunque dovrebbe ritenersi investito già con la sola richiesta del Curatore della necessità di compiere tale valutazione;

b) la lettera stessa, oltre alla ratio, di detta norma non dovrebbe comunque consentire l'acquisizione alla procedura della integralità delle somme rivenienti al fallito dalla sua attività lavorativa, come nella specie disposto;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio a norma dell'art.380 bis cod. proc. civ, per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto.

2. In esito alla odierna adunanza camerata, il Collegio, letti gli atti e udito il relatore, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, e ritiene dunque che l'accoglimento del ricorso si imponga.

Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, con rinvio al Tribunale di Lodi che, in diversa composizione, procederà ad una nuova valutazione nel rispetto dei principi qui affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Lodi in diversa composizione.

Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2016.

Il Presidente

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*